

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, TURINI, THALER
AUSSEHOFER, COSTA, NAVA e SELLA DI MONTELUCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Disposizioni per la trasmissione delle piccole
e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti studi dell'Unione europea hanno posto in evidenza che le piccole e medie imprese costituiscono il pilastro dell'economia dei Paesi membri.

Infatti, fra i circa 15 milioni di imprese della Comunità, il 92 per cento conta meno di 10 dipendenti e il 99 per cento meno di 500.

Inoltre, le piccole e medie imprese sono ritenute il principale creatore potenziale di occupazione, sia in periodi di crescita che in periodi di recessione.

Le piccole e medie imprese contribuiscono così al 70 per cento dell'occupazione e del volume di affari dell'Unione europea.

Altra caratteristica saliente delle piccole e medie imprese è quella di essere imprese prevalentemente a conduzione familiare: statistiche aggiornate consentono di affermare che il 90 per cento delle cosiddette 2.800.000 imprese italiane rientrano in questa situazione e che nella stessa Comunità la percentuale non è molto difforme.

* * *

L'Unione europea pone conseguentemente grandi speranze nelle piccole e medie imprese quali fattori di crescita dell'economia europea.

Malgrado il loro grande potenziale economico, molte piccole e medie imprese invece scompaiono, e non sempre per cause economiche.

Infatti, la Commissione dell'Unione europea sulla trasmissione delle imprese e sulle azioni a favore delle piccole e medie imprese ha constatato che ogni anno migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di insormontabili difficoltà inerenti la loro trasmissione, ed il fenomeno è grave al punto da costituire una delle principali cause di mortalità delle imprese.

Uno studio effettuato recentemente nel Regno Unito dimostra che solo il 24 per cento delle imprese familiari sono trasmesse alla seconda generazione e che solo il 14 per cento di queste ultime sopravvive alla terza generazione.

La causa di questo stato di cose va individuata sia in una insufficiente preparazione della successione da parte dell'imprenditore, sia nella inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale.

Le ripercussioni economiche e sociali sono elevatissime: circa il 10 per cento dei fallimenti è originato da una cattiva gestione della successione di impresa, e questo significa che ogni anno vengono perse per questa causa almeno 30.000 imprese e 300.000 posti di lavoro di cui, si stima, non meno di 5.000 ubicate in Italia per corrispondenti 50.000 posti di lavoro.

Se si considera poi che la generazione degli imprenditori del dopoguerra ha raggiunto l'età della pensione e quindi si ritiene che un quarto delle piccole e medie imprese europee dovrà affrontare la successione dell'imprenditore nei prossimi dieci anni, è evidente che il passaggio generazionale dell'impresa, ed in particolare della piccola e media impresa, è un problema di grandissima rilevanza e di particolare attualità.

* * *

La commissione dell'Unione europea sulla trasmissione delle imprese e sulle azioni a favore delle piccole e medie imprese ha ritenuto pertanto che sia necessario adottare misure che agevolino il trasferimento delle imprese ed ha formulato una raccomandazione agli Stati membri (di recente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee) con la quale invita gli stessi ad adottare le misure più adeguate

per facilitare la trasmissione delle piccole e medie imprese al fine di assicurarne la sopravvivenza ed i rispettivi posti di lavoro.

In pratica, in base all'articolo 9 della raccomandazione, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 1996 le principali misure adottate al fine di:

consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la trasmissione offrendogli la possibilità di adottare la forma giuridica più appropriata per portarla a termine con successo e rimuovendo gli ostacoli giuridici o fiscali che intralciano le operazioni di preparazione alla trasmissione;

prevedere il principio della continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore;

favorire la trasmissione familiare alleggerendo le imposte di successione o donazione e permettendo il pagamento rateale di queste imposte;

incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasmettere la sua impresa tramite vendita o cessione ai suoi dipendenti.

* * *

Il XXXIII congresso dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, svoltosi a Torino nei giorni 31 marzo e 1 aprile 1995 con la partecipazione dei rappresentanti delle forze sociali giovanili presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (in particolare, i giovani della CONFAPI, della Confcommercio, della Coldiretti, i giovani agricoltori, i giovani avvocati) ha avuto come tema «l'intestazione e la tutela del patrimonio di famiglia e di impresa - il sistema azienda-famiglia italiano alle soglie del 2000».

Il congresso si è concluso con la presentazione di un disegno di legge avente per oggetto una prima serie di misure urgenti volte ad agevolare la trasmissione delle piccole e medie imprese e con una mozione finale, sottoscritta dalle forze sociali giovanili intervenute, con la quale si chiede al Governo, ai componenti del Parlamento della Repubblica ed al CNEL di adottare, nel qua-

dro del potere di iniziativa legislativa di cui sono titolari, con le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie od opportune, il sopra citato disegno di legge, che qui di seguito viene illustrato.

* * *

Con il presente disegno di legge vengono introdotte nel nostro ordinamento alcune delle misure raccomandate dalla Commissione dell'Unione europea per la trasmissione della piccola e media impresa.

In particolare, le misure proposte mirano essenzialmente a quattro scopi:

1) favorire il conferimento dell'impresa individuale (familiare) in società;

2) garantire la continuità dell'impresa individuale in sede successoria;

3) ridurre l'onere fiscale in occasione dei trasferimenti a titolo gratuito e per causa di morte;

4) agevolare il pagamento delle imposte di successione e donazione mediante una adeguata dilazione di pagamento e a determinate condizioni qualora ciò interessi un'impresa.

* * *

Le norme proposte sono state studiate e formulate con lo scopo di non stravolgere il nostro impianto normativo, bensì di poter essere introdotte agevolmente nello stesso.

In questo senso, ed al fine di ridurre quanto più possibile i problemi giuridici e rendere quindi agevole l'iter legislativo, le norme proposte ricalcando nel loro schema altre norme già esistenti, anche se alcune solo con durata transitoria.

La prima disposizione in esame intende introdurre in via permanente nel nostro ordinamento le agevolazioni tributarie in materia di conferimento dell'impresa familiare in società commerciali, già previste in via transitoria del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e, successivamente, dall'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Viene tuttavia estesa la possibilità di scelta del tipo di società da adottare, consen-

tendo anche il conferimento in società di capitali.

Al fine di evitare possibili manovre elusive e limitare l'agevolazione ai soli casi in cui l'operazione viene posta in essere allo scopo di preparare adeguatamente la successione dell'impresa, è previsto che l'imprenditore debba avere età superiore a 55 anni e che l'azienda sia posseduta dall'imprenditore ininterrottamente da almeno dieci anni.

La norma in esame, che si rifà all'articolo 4 della raccomandazione della Comunità europea, ha lo scopo di offrire all'imprenditore gli strumenti appropriati per preparare adeguatamente la trasmissione dell'impresa.

* * *

La seconda disposizione, in ossequio all'articolo 5 della raccomandazione della Comunità europea, estende alla impresa individuale il principio di continuità dell'impresa in caso di morte dell'imprenditore, già previsto dal nostro codice civile (articolo 2284) per le società di persone in caso di morte di uno dei soci. Per la continuazione dell'impresa sarà cioè sufficiente l'assenso della maggioranza degli eredi e dei legatari determinata in base al valore certificato delle quote dell'azienda caduta in successione.

La norma proposta viene a modificare la legislazione attualmente vigente, la quale prevede che, in caso di morte dell'imprenditore individuale, occorra il consenso unanime di tutti i coeredi affinché l'impresa possa continuare sotto forma di comunione ereditaria. L'effetto pratico della disciplina vigente è quello di determinare la cessazione dell'impresa in caso di morte dell'imprenditore individuale, in quanto è oltremodo difficile che tutti gli eredi siano disposti a continuare l'attività di impresa del defunto.

Viene inoltre previsto il diritto alla continuazione dell'impresa da parte degli eredi

dell'imprenditore che deteneva in affitto l'azienda stessa, sino alla scadenza del contratto.

* * *

Gli articoli 3 e 4 mirano a ridurre l'onere fiscale che grava sugli eredi dell'imprenditore, in aderenza all'articolo 6, lettere *a)* e *b)*, della raccomandazione.

La Commissione per trasmissione della piccola e media impresa ha infatti contestato che l'eccessivo onere delle imposte che gravano sulla trasmissione dell'impresa e la non dilazionalità dello stesso costringe in moltissimi casi gli eredi a dover liquidare l'azienda onde farvi fronte.

Le norme proposte mirano quindi alla salvaguardia delle moltissime imprese che cadono in successione o che vengano donate dell'imprenditore ancora in vita.

In particolare, l'articolo 3 prevede una riduzione del 40 per cento dell'imposta di successione e di donazione dovuta sui trasferimenti di aziende per causa di morte o a titolo gratuito.

Poichè lo scopo della norma è quello di favorire la continuità dell'impresa, viene stabilito che la riduzione di imposta spetta unicamente agli eredi che proseguano l'attività dell'impresa per almeno tre anni.

L'articolo 4 prevede che gli eredi e i donatori che continuano l'attività d'impresa possano eseguire il pagamento dell'imposta di successione o donazione che grava sul valore dell'azienda in rate annuali posticipate, senza interessi, fino ad un massimo rispettivamente di dieci e sei anni, a condizione che l'attività d'impresa sia proseguita per il medesimo periodo.

Lo schema della norma riproduce quello dell'articolo 43 del preesistente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, escludendo tuttavia l'applicazione di interessi sulla dilazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Disposizione tributarie in materia di conferimento agevolato dell'impresa familiare in società commerciali per la preparazione della trasmissione delle imprese individuali)

1. Se tra l'imprenditore con età superiore a 55 anni, e i collaboratori familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti venga costituita una società in nome collettivo o in accomandita semplice o una società a responsabilità limitata o una società per azioni o in accomandita per azioni, con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che l'azienda sia posseduta dall'imprenditore ininterrottamente da almeno dieci anni.

Art. 2.

(Disposizioni civilistiche in materia di continuazione dell'impresa a favore degli eredi)

1. In caso di morte dell'imprenditore, che sia proprietario dell'azienda, la maggioranza degli eredi e dei legatari, determinata in base al valore certificato delle quote dell'azienda caduta in successione, decide sulla continuazione dell'impresa nel termine di sei mesi dall'apertura della successio-

ne. In caso di parità di voti tra la continuazione e la cessazione dell'impresa, prevale la volontà degli eredi o dei legatari che intendano continuare nell'esercizio dell'impresa.

2. Gli eredi e i legatari dissenzienti hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2289, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

3. Il pagamento della quota all'erede o al legatario dissenziente deve essere fatto entro tre anni dal giorno della deliberazione, a condizione che siano prestate idonee garanzie.

4. In caso di morte dell'imprenditore, che non sia proprietario dell'azienda, coloro tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino prestare stabilmente il proprio lavoro nell'impresa in qualità di institori, lavoratori dipendenti, collaboratori dell'impresa familiare o ad altro titolo, hanno diritto a continuare nella conduzione della azienda, quali imprenditori, fino alla scadenza del contratto di affitto, anche in presenza di contrarie pattuizioni contrattuali.

Art. 3.

(Disposizioni tributarie per la riduzione delle imposte di successione e donazione dovute sui trasferimenti di aziende a titolo gratuito)

1. L'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito dal seguente:

«4. Se nell'attivo ereditario sono comprese una o più aziende o quote di partecipazione in società commerciali di persone, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devolute, è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo a condizione che l'attività d'impresa venga proseguita per almeno tre anni da parte dello stesso».

Art. 4.

(Disposizioni tributarie sulla dilazione di pagamento, senza interessi, delle imposte di successione e donazione dovute nel caso di trasferimento d'azienda a titolo gratuito)

1. All'articolo 38 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Il contribuente ha diritto di eseguire il pagamento dell'imposta proporzionalmente corrispondente al valore dell'azienda o di quote di partecipazione in società commerciali di persone, cadute in successione, in rate annuali posticipate senza interessi, a condizione che l'attività dell'impresa venga proseguita per almeno dieci anni dall'apertura della successione. La dilazione non può estendersi oltre il decimo anno successivo a quello dell'apertura della successione».

2. All'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il pagamento dell'imposta dovuta sulla donazione d'azienda può essere eseguito in rate annuali posticipate fino ad un massimo di sei e senza interessi a condizione che l'attività dell'impresa del donante venga proseguita dal donatario per almeno sei anni dalla data dell'atto di donazione».

